

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 30 del 12/02/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA NONCHÉ ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, SUI TRATTI DI VIA COLLE DI MEZZO INTERESSATI DAI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI DETTA STRADA, AD OPERA DELLA DITTA I.C.F. SRL DAL 13/02/2018

IL DIRIGENTE

Premesso

che la ditta I.C.F. S.r.l. con sede in Teramo, Via G. Milli n. 30 deve procedere all'esecuzione di lavori di realizzazione di muri in cemento armato e rifacimento della pavimentazione stradale ai fini della messa in sicurezza di Strada Colle di Mezzo, giusta richiesta trasmessa in data 8/02/2018, acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 19679, che si allega in copia al presente dispositivo; che in considerazione di quanto sopra, poiché l'esecuzione delle opere comporta necessariamente l'adozione di misure cautelative a protezione della pubblica e privata incolumità, si rende necessaria l'interdizione alla sosta nella zona interessata dalle suddette lavorazioni.

che tali lavori andranno a interessare alcuni tratti di Strada Colle di Mezzo;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione per quanto in premessa

ORDINA

Dal giorno 13/02/2018 al giorno 12/08/2018:

- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per restringimento della carreggiata, lungo i tratti di Strada Colle di Mezzo che saranno progressivamente interessati dai
- L'istituzione di un senso unico alternato regolato con n. 2 impianti semaforici portatili, e/o con l'ausilio di n. 2 movieri dipendenti dell'impresa esecutrice dei lavori, sugli stessi tratti stradali;
- all'impresa di garantire ai residenti l'accessibilità alle rispettive proprietà mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori.

DISPONE

- Che l'Impresa I.C.F. srl provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica, indicando i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente;
- che sarà comunque garantito ove possibile, il transito pedonale in sicurezza;

 Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. Il 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)

• Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M.

1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.

1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

2. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;

Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, ALLA Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane; al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 12/02/2018

Ing. Giuliano Rossi